

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/04/2009

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regionale del Lazio 20 Giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport, disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Art. 2 – Finalità.

Il Comune di Monterotondo, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'A.C. e sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. A tal fine l'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60 lett. A) del D.P.R. 24/7/77 n.616 riconosce, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 - Attività dell'amministrazione riferite al sistema sportivo locale.

L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, opera per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

Art.4 - Forme di gestione.

Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 2 possono essere gestiti:

- direttamente dall'Ente Locale, quando sono condotti in economia;
- mediante l'affidamento in uso o in gestione in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali come previsto dall'art. 90 della Lg. 289/2002 recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica. L'affidamento in uso o in gestione ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

TITOLO II - CONCESSIONE IN USO

Art. 5 - Concessione in uso.

In caso di gestione in economia gli impianti sono di norma concessi a società, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni aventi sede nel Comune di Monterotondo.

Gli impianti, le palestre e le aree di gioco comprese negli edifici scolastici sono concesse in uso ai medesimi soggetti, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali ad esempio: concerti, riunioni, congressi, ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Art. 6 - Modalità di assegnazione per la concessione in uso.

Di norma e salvo che l'Amministrazione Comunale non ritenga necessario provvedervi altrimenti, gli impianti vengono concessi in uso ai soggetti indicati al precedente art. 4 che essendo interessati ad usufruirne presentano all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico tesserati in possesso dei requisiti di preparatore atletico o laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

Il funzionario responsabile competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale. Nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza sugli allenamenti.

Art. 7 - Modalità di utilizzo per la concessione in uso.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici ed accompagnatori, oltre che ai funzionari dell'Amministrazione Comunale, della provincia e della scuola per i controlli che ritengono di effettuare. I concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A tal fine i concessionari sono obbligati a contrarre apposita polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile del concessionario, appositamente individuato, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- contravvenire all'apposito regolamento d'uso dell'impianto.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art. 8 – Tariffe.

Le tariffe praticate all'utenza e per l'utilizzazione degli impianti da parte di terzi, sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale entro il mese di maggio.

Art. 9 - Durata della concessione in uso degli impianti.

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata per periodi più brevi o più lunghi qualora ciò risulti opportuno per la migliore organizzazione dei servizi sportivi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato fino a comunicazione di rinuncia.

Art. 10 – Rinuncia.

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 11 – Sospensione.

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'Impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi studenteschi, congressi, ecc.) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari in uso né dall'Amministrazione Comunale.

Art.12 – Revoca.

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, previa diffida, il funzionario competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 13 – Agibilità impianti

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza su l Pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e garantire il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

TITOLO III – CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 14 - Criteri generali della concessione in gestione.

Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale, per motivi tecnici, economici o di opportunità sociale, non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche con priorità ai soggetti aventi sede legale e comunque storicamente operanti nell'ambito del territorio del comunale come risultante anche dall'albo delle Associazioni sportive del Comune di Monterotondo. L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione (concessionario) degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, appositamente deliberate dal Consiglio Comunale, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione. Le modalità di affidamento degli impianti sportivi comunali, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono distinte a seconda che si tratti di impianti con gestione a rilevanza economica o priva di rilevanza economica.

Art. 15 - Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi con gestione a rilevanza economica.

La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica ai soggetti terzi di cui all'art.4, avviene mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa vigente mediante valutazione dell'offerta più vantaggiosa nella quale dovrà essere tenuto conto in ogni caso dei seguenti criteri:

- 1) esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelle dell'impianto oggetto di affidamento;
- 2) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto ed in particolare collaborazione con istituzioni e terzo settore comprovato da idonea documentazione;
- 3) affidabilità economica;
- 4) qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori impegnati in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto;
- 5) esperienze e progettualità nell'ambito della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani, diversamente abili, agli anziani;
- 6) compatibilità delle attività sportive che si intende organizzare con le eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto;
- 7) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire, determinato come indicato al successivo art. 18;
- 8) progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto.

Art. 16 - Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi con gestione priva di rilevanza economica.

La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali risulta priva di rilevanza economica, quando la stessa, pur suscettibile, in astratto, di essere gestita in forma remunerativa e per la quale esiste comunque un mercato concorrenziale, è, nel concreto e per mezzo delle clausole contenute nella specifica convenzione di affidamento dell'Ente:

- relativa a servizi caratterizzati in senso socio-assistenziale e per i quali vi è predeterminazione tariffaria annuale da parte dell'Ente per mezzo di apposita delibera di Giunta Comunale sostanziandosi così, nello svolgimento degli stessi, la mera copertura delle spese sostenute escludendosi qualsiasi forma di profitto d'impresa (assenza di utili di gestione);
- indirizzata a fornire i servizi da essa dipendenti anche a beneficio di settori "deboli" della collettività, senza oneri corrispettivi diretti a carico degli assistiti;
- destinata ad essere espletata da soggetti che per natura giuridico-statutaria risultano privi di finalità lucrative;
- caratterizzata da specifici connotati economico-organizzativi che, per la concreta struttura del servizio oltre che per la organizzazione, inducono ad escludere che si versi in presenza di un servizio privo di rilevanza economica.

In tali casi la scelta del concessionario tra i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento avviene in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale.

Art. 17 – Obblighi del concessionario.

Il concessionario, oltre a corrispondere il canone di cui al successivo articolo 18 dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto secondo le caratteristiche del medesimo, assicurandone l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, le pulizie, la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza degli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. È fatto divieto assoluto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi la gestione dell'impianto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

Le tariffe praticate dal concessionario all'utenza, devono essere esposte in modo ben visibile all'interno dell'impianto e, nel caso di affidamento in gestione di impianti a rilevanza economica, devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale, entro il mese di maggio dell'anno precedente o comunque, nei casi di nuovi affidamenti, all'inizio dello stesso. Sono conseguentemente a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria. Gli obblighi del concessionari, in ogni caso, sono definiti nella convenzione di affidamento. E' comunque previsto l'obbligo, da parte del concessionario, della sottoscrizione di apposita garanzia fideiussoria per eventuali piani di rientro da situazioni debitorie laddove l'importo sia superiore a 10.000,00 €. Il soggetto affidatario potrà essere tenuto a garantire, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività e nel rispetto di quanto indicato dall'Amministrazione Comunale, l'accesso gratuito agli impianti sportivi per gli istituti scolastici con sede nel Comune di Monterotondo che lo richiedano per lo svolgimento delle attività didattiche. Al concessionario spetta:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali altri locali concessi dal Comune con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto;
- l'affidatario potrà nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per.
 - lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'impianto;
 - gestire gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto;
 - avviare servizio di bar/ristoro e di altre attività accessorie al servizio espletato.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi affidati in gestione nei limiti indicati dalle specifiche convenzioni di affidamento.

Art.18 – Determinazione e pagamento del canone.

Per gli impianti di cui ai precedenti articoli 15 e 16, l'Amministrazione Comunale stabilisce il canone minimo di concessione. Il canone minimo è determinato dall'Ufficio Sport del Comune, che si può avvalere di esperti interni o esterni all'Amministrazione Comunale, ed è approvato con delibera di Giunta Comunale.

I criteri di valutazione riguardano:

- 1) l'analisi dei costi/ricavi (solo per gli impianti di rilevanza economica):
si deve far riferimento alla potenzialità economica dell'impianto gestito in forma imprenditoriale a prezzi di mercato. Di conseguenza si deve far riferimento al valore differenziale tra i possibili ricavi e i costi sostenuti per la gestione dell'impianto.
Tale valore è mediato del +/- 10% in relazione a possibili fattori incrementativi o decrementativi quali: la localizzazione, l'accessibilità, la dotazione di servizi dell'impianto, di strutture accessorie, di spazi esterni utilizzabili;
- 2) la valutazione patrimoniale:
deve essere determinato sulla base del valore dei fabbricati, dei manufatti, degli impianti con riferimento allo stato d'uso;

I due criteri così determinati sono elementi di partenza per la determinazione del canone.

Il canone così determinato potrà essere applicato con modalità differenti:

- 1) a canone pieno quando il concessionario intende applicare tariffe libere all'utenza;
- 2) a canone ridotto al 70% qualora il concessionario renda disponibile l'impianto per attività sportive a tariffe convenzionate per un minimo di 10 ore settimanali per ogni tipo di attività;
- 3) a canone ridotto al 10% qualora l'Amministrazione Comunale dichiari la particolare valenza sociale dell'attività proposta e quando il concessionario si impegna a praticare tutte le tariffe convenzionate stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il canone è soggetto a revisione annuale, da calcolarsi nel mese di gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice Istat.

Il concessionario al momento della firma della concessione, ha l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito a titolo di cauzione infruttifera o, in alternativa produrre fideiussione bancaria o assicurativa per la somma equivalente.

Le tariffe convenzionate praticate all'utenza per l'utilizzazione degli impianti da parte di terzi sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, entro il mese di maggio, con delibera della Giunta Comunale.

Art. 19 - Norme transitorie.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Sono fatte salve le concessioni di impianti sportivi attualmente vigenti. È facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare, contestualmente e con medesima data scadenza, una nuova convenzione coerente con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20 – Rinvii.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla Legge Regionale del Lazio 20 Giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport;
- alla Lg. 517/1977 e 23/1996 per l’acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla Lg. 23/1996 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla Lg. 91/1981 per l’individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni del CONI e delle singole Federazioni Sportive per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con i fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica per i profili contabili e fiscali per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento;
- Legge del 27 dicembre 2002 n. 289 art. 90 e s.m.i.